



*Comune di Canistro*

# **REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI  
E PRIVATI**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 17/04/1993

**COMUNE DI CANISTRO**  
**(Prov. L'Aquila)**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A  
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(Art.12 della Legge n.241 del 7 agosto 1990)

(Aggiornato ai sensi dell'art.22 della legge n.412 del 30 dicembre 1991)

## CAPO I

### CRITERI GENERALI

#### Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 7-8-1990, n.241.

#### Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzate al Sindaco o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attivita': cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, volontariato, politiche giovanili, assistenza. Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

#### Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalita' del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.

Le sovvenzioni e/o i contributi verranno concessi nell'ambito delle disponibilita' finanziarie dell'Ente con l'obbligo da parte del destinatario di documentare entro un anno dalla concessione l'utilizzo degli stessi, attraverso documenti probatori, pena il diniego di altre sovvenzioni.

#### Art. 4

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potra' richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

#### Art. 5

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale, a seguito di una relazione, contenente il parere sulla compatibilita' finanziaria, del responsabile dell'ufficio amministrativo del Comune.

#### Art. 6

Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

a) - l'attivita' istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;

b) - gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di agosto di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attivita' da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguendi;

c) - nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.

I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sara' pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attivita' svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovra' evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

#### Art. 7

I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport, possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno due mesi prima della data fissata per l'effettuazione.

Il contributo sarà erogato solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

La procedura da seguire è quella indicata all'art. 6, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

I contributi di cui ai commi precedenti saranno erogati compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

#### Art. 8

Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati ed a associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 3.

I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto:

- a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc.);
- b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
- c) dei risultati conseguiti.

#### Art. 10

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

#### Art. 11

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro (una tantum o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex F.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

#### Art. 12

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

#### Art. 13

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

#### Art. 14

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

#### Art. 15

Le domande degli interessati di cui all'art. 10, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dello assegno e il tipo di pensione in godimento.

Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il "minimo vitale" identificato nell'importo della pensione sociale, nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche.

Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma precedente, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al comma 3.

#### Art. 16

La Giunta comunale, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

#### Art. 17

Le decisioni della Giunta Comunale sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

#### Art. 18

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

#### Art. 19

L'attività assistenziale svolta a favore dei grandi invalidi del lavoro e degli invalidi minori, trasferita alle Regioni e ai Comuni con D.P.R. 18/4/79 e svolte precedentemente dall'INAIL, verrà attività, fermo restando i trasferimenti operati dalla Regione, nel modo seguente:

A) Contributo una volta sola nell'anno.

B) N. 4 fasce di invalidi suddivise in percentuali di invalidità e superstiti:

1^) dall' 11 al 32%

2^) dal 33 al 79%

3^) dall' 80 al 100%

4^) Superstiti

Gli importi da elargire agli aventi diritto saranno stabiliti dalla Giunta Comunale nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio d'esercizio.

Gli invalidi dovranno presentare, per ottenere la prestazione tutta la documentazione atta ad attestare l'effettiva invalidità.

#### Art. 20

L'erogazione degli interventi e servizi socio assistenziali a favore dei minori aventi titolo sarà disciplinata con apposito regolamento da emanarsi ai sensi della L.R. n.15 del 14/02/89.

#### Art.21

Il Comune in attuazione della L.R. 16 settembre 1982, n.75 promuove a favore degli anziani iniziative tendenti nel quadro della sicurezza sociale e nel rispetto della dignità della persona a garantire le necessarie condizioni che consentano il loro permanere nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza ed ad assicurare agli stessi la possibilità di scelta tra le varie provvidenze predisposte. (servizi aperti e servizi residenziali previsti dalla L.R. 75/82)

La G.M. predispone la erogazione dei servizi previsti dalla surrichiamata L.R. a richiesta degli interessati e nell'ambito dei fondi messi a disposizione annualmente dalla Regione Abruzzo.

### CAPO III

#### PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

#### Art.22

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;

b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.2;

c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANISTRO".

#### Art.23

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art.2, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alla reale disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno due mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

### CAPO IV

#### ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

##### Art.24

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

##### Art.25

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

##### Art.26

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato il Capo Ufficio Servizi Amministrativi che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 17-4-93

Li' 17-4-93

IL SINDACO  
Pietro Buffone

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Iovino

I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24-4-93 al 9-5-93 senza opposizione.

Canistro li' 9-5-93

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio IOVINO

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 6-5-93 al n. \_\_\_\_\_.

Canistro li' \_\_\_\_\_

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Visto: IL SINDACO  
Pietro Buffone

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio IOVINO

Entrato in vigore il \_\_\_\_\_